

## TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI

Contraente/Assicurato:

# ISPRA

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 - 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

- 1) DIVIETO ARBITRATO PER LE P.A. In relazione a questo aspetto ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 163/06 si prevede il divieto di arbitrato per le P.A. con decorrenza al 31 dicembre 2009 (termine ridefinito con il decreto legge 207/08 -cd decreto milleproroghe- che ha spostato i termini dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009);
- 2) REVISIONE PREZZI . L'art. 115 del D.Lgs 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative.
- 3) INCUMULABILITA' EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del DPR 686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo

**S O M M A R I O**

<b>DEFINIZIONI</b>	pag. 3
<b>ANDAMENTO SINISTRI</b>	pag. 3
<b>PREMESSA</b>	pag. 4
<b>NORME GENERAALI</b>	pag. 4
<b>POLIZZA BASE</b>	pag. 8
<b>CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 1 RETROATTIVITA'</b>	pag. 9
<b>CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 2 SPESE A CARICO DELL'ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA</b>	pag. 10
<b>CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 3 SPESE DI RESISTENZA PER AZIONE DI RESPONSABILITA' AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R.</b>	pag. 10
<b>CONDIZIONE PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI</b>	pag. 11

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue debbono intendersi per:

Contraente	Ispra (ex icram ex infs ex apat)
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società	La Compagnia di Assicurazione ed eventuali coassicuratrici
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione /Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Indennità	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
Caso assicurativo	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia e/o il contenzioso e/o il giudizio penale – per il quale è prevista l'assicurazione
Tutela Legale	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – art 163/4 – art. 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo	il caso assicurativo che coinvolge più assicurati.

**ANDAMENTO SINISTRI ( data ultimo aggiornamento 12/06/2009)**

Dati	Anno di accadimento							Totale complessivo
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Numero sinistri denunciati</u> <i>di cui Senza Seguito</i>	-	0	0	0	0	0	0	0/0
<i>Numero sinistri pagati o ancora riservati</i>	-	1/1	0	0	0/1	0	0	1/2
Importo Pagato + Riservato	-	6.730	0	0	0	0	0	6.730

## PREMESSA

La presente polizza si riferisce a tutte le attività principali, secondarie, complementari ed accessorie svolte dall'Ente Contraente per la tutela legale di n° 72 dirigenti ( area VII o equiparati), così come indicate dal D.L. 23 GIUGNO 1927,N.1429 modificato con D.L. 24 MAGGIO 1946,N.530, dallo Statuto e dai regolamenti interni e smi, comprese eventuali variazioni che venissero in seguito introdotte per effetto di disposizioni normative, nulla e nessuno escluso od eccettuato.

## NORME GENERALI

### Art. 1 - Richiamo alle condizioni generali di assicurazione - Interpretazione

Le presenti condizioni dattiloscritte devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza a stampa, comprese le Condizioni Generali di Assicurazione.

Si conviene inoltre che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 14 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale art. 535 Codice di Procedura Penale;
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

### Art. 3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali art. 541 Codice di Procedura Penale.

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### Art. 4 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

**Art. 5 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

**Art. 6 - Massimale**

L'assicurazione è prestata per un massimale di Euro 25.000 per sinistro ( anche nel caso di più soggetti assicurati coinvolti) e per un massimale annuo di € 300.000,00. Resta inteso che, con riferimento all'art. 5 lettera a), per i casi assicurativi insorti nei 5 anni successivi alla data di cessazione della polizza, la Società, fermo il limite per evento denunciato, non corrisponderà somma maggiore di Euro 51.645,68 indipendentemente dal numero di denunce pervenute.

**Art. 7 - Persone assicurate – Ambito della garanzia**

*Per Assicurato si intende qualunque persona che durante il periodo di efficacia della presente polizza ricopra o abbia ricoperto almeno uno dei ruoli sotto specificati per conto dell'Ente Contraente:*

*- Dirigenti Area VII o equiparati*

Ciò premesso la garanzia assicurativa è operante a condizione che:

- a) il caso assicurativo insorga durante il periodo di efficacia della presente polizza, nonché entro i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
  - b) i fatti cui il caso assicurativo fa riferimento si siano verificati durante il periodo di efficacia della presente polizza, nonché in data precedente ma comunque non anteriore a 2 anni rispetto alla data di stipulazione della presente polizza
  - c) nel momento in cui si sono svolti i fatti l'Assicurato ricopra uno dei ruoli di cui sopra
- Ai fini di quanto riportato alla lettera a), le modalità della cessazione della polizza (scadenza o disdetta) non influiranno sulla validità della garanzia assicurativa.

**Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno.

Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell' art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

**Art. 9 - Recesso**

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° - trentesimo - giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

**Art. 10 - Clausole o accordi particolari**

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

**Art. 11 - Pagamento del premio**

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro quindici giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 12 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 13 - Insorgenza del caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 14 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale" entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 14 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

6. A parziale deroga dell' art. 2 punto 3 e dell'art. 13 punto 3 delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale dell'Ente assicurato.

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, LA COMPAGNIA ASSICURATRICE corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

#### **Art. 15 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 16 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento

della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

#### **Art. 17 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **Art. 18 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **Art. 19 - Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 20 - Rinvio**

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

#### **Art. 21- Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio**

Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.

#### **Art. 22 - Precisazione**

La Società, nel solo caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, anticiperà al loro emergere i costi che si evidenzieranno durante la gestione della vertenza, comprese le anticipazioni e le competenze dei legali e degli altri attori del procedimento.

#### **Art. 23 – Costituzione del premio**

Il premio della presente assicurazione verrà parametrato come segue:

Parametro	Dato effettivo al	Dato Convenz.le
72 persone	12/06/2009	72 persone

- a) numero complessivo dirigenti Area VII e/o equiparate

Ai fini del calcolo del premio si farà riferimento ai dati convenzionali sopra stabiliti che rimarranno inalterati per tutta la durata contrattuale indipendentemente dalla variazioni che dovessero intervenire nel numero effettivi, dalla data sopra indicata fino a tutta la durata contrattuale. La Contraente si impegna a dare comunicazione alla Società nel solo caso i cui, in occasione di ciascuna ricorrenza annuale della polizza, anche uno solo dei numeri effettivi discostasse di oltre il 30% rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti.

In tal caso la Società provvederà ad adeguare il premio, in aumento o diminuzione, per i soli parametri modificati, con decorrenza dalla stessa scadenza annuale.

#### **Art. 24 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 25 - Risoluzione del contratto**

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva di cui alla modalità di presentazione dell'offerta di Gara verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.

### **POLIZZA BASE sempre valida e operante**

#### **Art. 26 – Prestazioni garantite**

Le garanzie previste all'art. 2 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione, vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano i propri dirigenti dell'Area VII e/o equiparate che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Laddove la Contraente avesse optato per l'assicurazione parziale di alcuni soggetti tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa sul frontespizio di polizza.

Le garanzie valgono per:

1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;

2) Difesa Penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti così detto patteggiamento.
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La presente prestazione opera in deroga all'articolo 29 "Esclusioni" lettera "n".

Nel caso di procedimenti penali per fatti dolosi non saranno concessi anticipi di spesa

3) Recupero danni a persone e/o a cose sia in fase stragiudiziale che giudiziale subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato.

La presente garanzia opera, laddove l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

4) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.

L'intervento della Società è condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l'Ente.

La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall'Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del codice civile e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Articolo 29 "Esclusioni" e limitatamente alla materia amministrativa.

5) Chiamata in causa Assicuratore

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto copertura di quest'ultima.

#### Garanzie sicurezza

##### 6.1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

6.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

##### 6.3) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli articoli 6.1 e 6.2 Garanzie Sicurezza

A parziale deroga dell'Art. 13 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 6.1 e 6.2, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

7) Azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

##### 8 ) Avvocatura dello Stato

Qualora l'assicurato debba ricorrere obbligatoriamente all'Avvocatura dello stato, l'impresa rimborsa i costi sostenuti per tale prestazione anche in aggiunta a quelli corrisposti per la scelta di un legale non dell'avvocatura sempre nel limite del massimale assicurato per singolo caso assicurativo. L'impresa rinuncia a qualsiasi obiezione sul ricorso all'avvocatura dello stato e ritiene valide ed incontestabili le scelte dallo stesso operate.

#### **CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 1 RETROATTIVITA'**

##### **Art. 27 - Retroattività**

In deroga all'art 13 – Insorgenza del caso assicurativo - punto 2, le prestazioni di cui all'art. 26 punti 1 – 2 e successivo articolo 28 sono operanti per i fatti posti in essere negli anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto, così come indicato nel frontespizio di polizza. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Qualora l'Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con LA COMPAGNIA ASSICURATRICE alla Compagnia presso la quale era assicurato.

**CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 2 sempre valida e operante  
SPESE A CARICO DELL'ENTE NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

**Art. 28 - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.**

Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.

Fermo restando l'obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l'Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, LA COMPAGNIA ASSICURATRICE rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Ai fini dell'insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all' art. 13 delle presenti condizioni di assicurazione. La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'articolo 29 "Esclusioni" lettera "b".

**CONDIZIONE AGGIUNTIVA N° 3 sempre valida e operante  
SPESE DI RESISTENZA PER AZIONI DI RESPONSABILITA' AVANTI IL GIUDICE ORDINARIO O AL T.A.R.**

Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al TAR:

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art 1917 , comma 3, del Cod. Civ., attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile o patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Articolo 29 "Esclusioni" e limitatamente alla materia amministrativa.

**Art. 29 - Esclusioni - comuni a tutte le sezioni di polizza**

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

**CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI**

- 1) La Compagnia assume a proprio carico ogni onere e spesa sostenuta dall'Assicurato, per la propria difesa in ogni sede e grado, giudiziale e extragiudiziale e dovuta all'avvocatura dello Stato.  
Per tale garanzia opera un'ulteriore massimale di Euro 25.000,00 a caso assicurativo con massimo di Euro 300.000,00 annuali indipendentemente dal numero di sinistri.  
La presente garanzia vale tanto per resistere ad azioni promosse da terzi, quanto per proporre azioni a tutela degli interessi dell'Ente.
- 2) Le garanzie tutte della presente polizza operano a prescindere dalla esistenza della polizza RCT/O, solo in caso di assistenza della polizza RCT/O ed operatività della stessa la presente polizza opera ad integrazione od in eccesso alla polizza RCT/O.